

# STATUTO ARTITALIANA

## **Art.1 - Costituzione e denominazione.**

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTITALIANA .

L'associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt.36 ss. C.C., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

## **Art. 2 - Sede.**

L'associazione ha sede sociale e legale in Ferrara Via del Borgoleoni n 91 e potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

## **Art. 3 - Durata.**

L'associazione ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di scioglimento su delibera dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni dettate dal presente statuto.

## **Art. 4 - Oggetto sociale.**

L'associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'associazione orienta la propria attività al fine di :

tutelare, promuovere e valorizzare il lavoro artistico di pittori, scultori, poeti, letterati, musicisti, artisti del cinema, teatro e televisione con particolare attenzione alle arti visive.

coadiuvare l'Azienda provinciale per il turismo di Ferrara nella promozione dell'arte, della storia e della cultura del territorio;

collaborare con gli enti competenti al fine di tutelare e incrementare i valori

paesaggistici, urbanistici, enogastronomici ed ecologici del territorio del Ferrarese e promuoverne il turismo;

promuovere lo sport dilettantistico;

promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà:

creare attrezzature, organizzare centri di ritrovo, predisporre nella sede sociale locali adibiti alla ristorazione, con possibilità di distribuzione, somministrazione e consumo di alimenti e di bevande

alcoliche e non, nonché apprestare tutti i servizi connessi, idonei ed utili alla socializzazione;

organizzare e promuovere, anche a mezzo di pubblicità, attività culturali, ludiche e

ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite escursioni e tutto quanto

connesso al perseguimento dello scopo dell'associazione.

Ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.c) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n 460, è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle attività connesse, ai sensi di legge, alle finalità perseguite dall'associazione, ivi comprese quelle, accessorie per natura, a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associazione potrà collaborare con associazioni similari e costituende.

## **Art. 5 - Patrimonio.**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

beni mobili od immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;

eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

avanzi di gestione;

acquisto di qualsivoglia immobile e/o terreno per la costruzione della sede dell'Associazione, anche in località diverse dalla attuale sede di Via Borgoleoni 91, Ferrara, mediante versamento di quote straordinarie a titolo di prestito da parte dei soci, restituibili quando possibile, ma comunque all'atto del recesso.

### **Art. 6 - Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

quote di iscrizione all'Associazione e dalle quote di partecipazione dei soci annualmente stabilite dall'assemblea dei soci; eventuali contributi provenienti da organismi a carattere nazionale od internazionale; eventuali offerte od elargizioni in denaro dei soci; entrate provenienti dallo svolgimento delle attività istituzionali, - ogni altra entrata conseguita nel rispetto della vigente legislazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione si impegna altresì all'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

### **Art. 7 - I Soci.**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che condividono gli scopi della stessa e siano disposti a contribuirne alla concreta realizzazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto.

La qualifica di socio è intrasmissibile se non per causa di morte. Essa permette di partecipare all'attività dell'Associazione.

I soci possono essere Ordinari, Straordinari, Onorari.

Sono soci Ordinari tutti coloro che sono in regola col pagamento delle quote sociali annuali, determinate dall'assemblea. La qualifica di socio è "ad personam".

Sono soci Straordinari le organizzazioni artistiche, gli enti artistici e culturali, le gallerie d'arte, le aziende, insomma i soggetti titolari di Partita I.V.A. che, su richiesta, potranno essere iscritti alla Associazione.

Sono soci Onorari, e tale qualifica è strettamente personale, coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, si siano distinti per particolari motivi di merito o che si trovino in particolare relazione con l'Associazione a causa delle cariche ricoperte. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e la loro nomina viene rinnovata annualmente.

### **Art. 8 - Criteri di ammissione e di esclusione**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne facciano specifica richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo stesso sulla base delle disponibilità di posti, rispetto ad un numero totale dei soci annualmente fissato. Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun socio, per:

dimissione scritta dello stesso;

accertata morosità : il Consiglio Direttivo dichiara escluso il socio se l'intera quota sociale per l'anno in corso e le eventuali more, dallo stesso Consiglio Direttivo stabilite, non siano state versate entro il giorno 15 del mese di gennaio dell' anno di riferimento. Gli eventuali ratei già versati a parziale copertura della somma dovuta, non verranno in alcun modo restituiti;

cause di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;

reiterate violazioni degli obblighi e più in generale delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle delibere degli organi direttivi ed assembleari dell'Associazione, nonché di quanto previsto dal normale comportamento del vivere civile.

La delibera di esclusione di un socio viene stabilita dall'Assemblea dei soci, previa sospensione della facoltà di frequentare l'Associazione, decretata dal Presidente del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio interessato a mezzo lettera raccomandata. In qualunque caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione, tranne per quanto previsto all'articolo 5 comma 4 del presente statuto.

### **Art. 9 - Diritti e doveri dei soci**

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;  
attenersi alle deliberazioni degli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.  
mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, nonché non recare disturbo agli altri soci, non danneggiare volontariamente o per incuria le strutture mobili ed immobili presenti nella sede dell'Associazione; versare regolarmente la quota sociale annuale secondo le deliberazioni e le modalità previste dall'assemblea.

Specularmente ciascun socio ha diritto:

a partecipare alle attività sociali ;  
all'elettorato attivo e passivo ed a concorrere alle cariche sociali.

### **Art. 10 - Organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 11 - Sedute Ordinarie e Straordinarie**

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;  
l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera di copertura dei disavanzi di gestione;

la nomina del presidente del Consiglio Direttivo;

la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

l'approvazione dei regolamenti interni;

la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Sono di competenza dell'Assemblea

Straordinaria:

le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca, la limitazione dei poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale dell'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione dei risultati della gestione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso ai soci esposto nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

### **Art. 12 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei soci iscritti a libro soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, invece, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno il 75 % dei voti dei soci presenti.

### **Art. 13 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti, un segretario, che avrà il compito di redigere il verbale, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere deleghe.

#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un numero di soci variabile da tre a sette membri.

Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

la gestione dell'Associazione;

il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;

convocare l'Assemblea;

fissare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

deliberare su ogni questione di interesse per l'Associazione.

#### **Art. 17 - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

#### **Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economicofinanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

#### **Art. 19 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

il bilancio preventivo almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio;

il conto consuntivo almeno sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 20 - Libri Sociali**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori; il libro giornale di contabilità; il libro degli inventari.

#### **Art. 21 - Modifiche alla Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Per le modifiche al presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in Assemblea Straordinaria.

L'eventuale attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.